



Comune di Gadoni

Provincia di Nuoro

Ordinanza n. 20 del 13.08.2020

Prot. 3296 del 13 AGO 2020

Alla Popolazione di Gadoni

e p.c. Ill.mo Sig. Prefetto Nuoro
e p.c. Alla Stazione Carabinieri Gadoni
e p.c. Alla Protezione Civile
e p.c. Alla Compagnia Barracellare Gadoni
e p.c. All'Ufficio Tecnico Sede
e p.c. All' Albo Pretorio Sede

OGGETTO: ORDINANZA MISURE STRAORDINARIE E DISCIPLINA Festeggiamenti Maria Vergine Assunta - DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA NELLA PIAZZA IV NOVEMBRE, nel giorno 14 agosto 2020

IL SINDACO

Considerato che nel giorno 14 agosto 2020, nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Vergine Assunta si terrà una serata musicale.

Considerato che :

- Al fine di garantire il rispetto della normativa covid e per una migliore gestione degli spazi la predetta manifestazione si effettuerà nella Piazza IV Novembre;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti atti a garantire lo svolgimento delle manifestazioni;

Viste le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 34 del 15 luglio 2020 e n. 39 del 12.08.2020 indicanti Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna.

Preso atto che la predetta ordinanza prevede che a decorrere dal 15 luglio 2020, sono consentite le feste paesane che abbiano luogo esclusivamente in ampi spazi all'aperto,

Considerata la necessità di tutelare la sicurezza pubblica di persone e cose,

Visto gli art. 50-54 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;

Visto il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni e il relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

1. il divieto di circolazione e sosta nella piazza IV Novembre e nella via Roma dalle ore 18.00 del 14.08.2020 e sino alla fine della manifestazione, con l'esclusione dei mezzi pubblici e di soccorso;

ORDINA ALTRESI

1. Sia assicurato, con ogni idoneo mezzo, compreso quello dell'informazione e vigilanza, il divieto di assembramento e dell'obbligo di distanziamento interpersonale, nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del DPCM del 11 giugno 2020 e dalla scheda tecnica contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della attività economiche, produttive e ricreative" approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14 luglio 2020, allegato 1 del D.P.C.M del 14 luglio 2020;

2. Sia, altresì, assicurato il rispetto di almeno un metro tra gli utenti, eccezion fatta per gli appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 luglio 2020 e relativi allegati per costituirne parte integrante e sostanziale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del DL n. 19 del 25 marzo 2020)

L'ufficio Tecnico provvederà al posizionamento della segnaletica necessaria. Gli agenti della Forza Pubblica, la locale Protezione Civile e la Compagnia Barracellare sono incaricati alla esecuzione della presente ordinanza. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni o in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. Entro il termine di 60 giorni, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento emanato con D.P.R. 495/92.



IL SINDACO
Avv. Francesco Mario Peddio

A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Peddio".